

Esente da Bollo ai sensi di legge

N. **17076** Repertorio

N. **8045** Raccolta

**REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE - UFFICIO DI
CREMONA**

VERBALE D'ASSEMBLEA

In data 23/11/2017

REPUBBLICA ITALIANA

al N. 13435

Serie 1T

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di novembre

Esatti € 200,00

15-11-2017

**ISCRITTO
AL REGISTRO DELLE
IMPRESE**

Alle ore 9,30.

di Cremona

in data 27.11.2017

In Cremona nel mio studio in Via Altobello Melone n. 39.

Protocollo N. 21274/2017

Innanzi a me Dottor CORIONI GIOVANNI, Notaio in Cremona iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema, senza testimoni è presente la signora:

ROSSI Laura, nata a Cremona (CR) il giorno 18 dicembre 1973, domiciliata per la carica di cui infra a Cremona (CR), via San Savino n. 54, impiegata.

Detta persona, della cui identità personale io Notaio sono certo e che mi dichiara di intervenire nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"FILIERA CORTA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Cremona (CR), via San Savino n. 54, che la comparente mi dichiara avere il seguente numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona: 01643740192 R.E.A. 189918, partita I.V.A. 01643740192, iscrizione all'Albo delle Cooperative n. C116930 sezione cooperative a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seguenti;

mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria di detta società qui ed ora riunitasi in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima che doveva tenersi ieri 14 novembre alle ore 8,00, come mi dichiara), in forza di avviso tempestivamente spedito a tutti gli aventi diritto nelle forme previste dallo statuto (come mi dichiara) per deliberare sul seguente **Ordine del Giorno:**

1. Modifica art. 3 dello Statuto relativo ai requisiti mutualistici.

Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto dello svolgimento dell'assemblea come segue:

ai sensi dell'art. 27) dello statuto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'assemblea la comparsa signora ROSSI Laura che, confermatomi quale redattore del presente verbale, constata che:

- sono presenti in Assemblea n.ro 6 soci sui n.ro 9 soci aventi diritto al voto, tutti titolari di un voto e precisamente quelli che risultano nell'elenco che firmato dalla Presidente e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera =A=;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre alla comparsa medesima, i signori Federico Gaetano, Prarolo Vincenzo Michele, Avanzini Luigi;

- che non vi è Organo di Controllo e non vi sono le condizioni che lo rendano obbligatorio;

- che tutti i soci intervenuti sono regolarmente iscritti a libro soci da oltre novanta giorni.

Ciò constatato e dato atto che si è provveduto a tutti gli adempimenti di legge e di statuto, richiamata la regolarità della convocazione, il Presidente dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione ed idonea a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente fa presente che in sede di revisione, il revisore ha evidenziato una imprecisione/omissione nella formulazione dell'art. 3 dello statuto, relativamente ai requisiti mutualistici della società, chiedendo di provvedere alle necessarie modifiche/rettifiche dello statuto.

Il Presidente fa presente che la società statutariamente prevede e di fatto rispetta requisiti ancora più stringenti di quelli imposti dalla legge, illustra quindi la modifica che si intende introdurre, precisando che nulla muta in sostanza perché si tratta di un chiarimento di quanto già voluto dai soci costituenti e che si riferisce ad un comportamento da sempre rispettato nell'ambito della cooperativa.

Dopo breve discussione, in cui emerge che tutti i presenti sono pienamente a conoscenza di quanto in oggetto, il Presidente propone il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della società FILIERA CORTA SOLIDALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

- sentita la relazione del Presidente,

delibera di:

- modificare l'art. 3) dello statuto, relativo ai requisiti mutualistici, come segue:

"ART. 3

La società ha scopo mutualistico e non persegue fini di lucro.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

- non potranno essere distribuiti dividendi;
- gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non potranno essere remunerati
- le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;
- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione."

Invariato il resto degli articoli dello Statuto.

L'assemblea con voto espresso per alzata di mani, all'unanimità approva il testo di deliberazione proposto.

Esaurita così la trattazione dell'ordine del giorno e nessuno prendendo più la parola, il Presidente mi dichiara che lo Statuto sociale vigente, a seguito di quanto deliberato, è quello che mi consegna e che, firmato dalla parte e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera =B=, quindi, dichiara terminata l'assemblea alle ore 9,52.

Dichiarazioni fiscali

Il Presidente chiede l'applicazione al presente atto delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per le cooperative sociali e le Onlus, ed in particolare, ai sensi degli art. 17 e 22 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, degli art. 19 e 27-bis della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre n. 642, dell'art. 11-bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e del D.M.23 marzo 2000 (pubblicato sulla G.U. n. 89 del 15 aprile 2000), l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo per il presente atto, relative copie conformi, atti, documenti ed istanze conseguenti, l'applicazione dei diritti di segreteria per l'iscrizione nel registro delle imprese nella misura del 50%, ed a tal fine il Presidente attesta che:

- a) la società è ispirata ai principi di mutualità prevalente ai sensi di legge;
- b) che detti principi sono di fatto osservati, in conformità all'art. 26 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 e all'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601;
- c) che la società è regolarmente iscritta nell'Albo delle cooperative al n.ro C116930 Sezione Cooperativa a Mutualità Prevalente di Diritto.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Io

Notaio ho letto questo atto alla comparente che approvatolo

alle ore 9,52 lo sottoscrive.

Consta l'atto di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia per sei pagine e da me completato.

F.TO LAURA ROSSI

F.TO GIOVANNI CORIONI, NOTAIO (L.S.)

ALLEGATO = A =

AL. N. 14076/8045' 722

FILIERA CORTA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Via San Savino 54 – 26100 Cremona
CF: 01643740192

SOCI LAVORATORI

- 1 – ROSSI LAURA presente in proprio;
- 2 – FEDERICO GAETANO presente in proprio;

SOCI VOLONTARI

- 3 – AVANZINI LUIGI presente in proprio;
- 4 – PRAROLO VINCENZO MICHELE presente in proprio;

SOCI PERSONE GIURIDICHE

- 5 – GAS FILIERA CORTA SOLIDALE presente/rappresentata dal Presidente PRAROLO VINCENZO MICHELE

6 – CARITA' E LAVORO SCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

7 – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NAZARETH IMPRESA SOCIALE

SOCI SOVVENTORI

- 8 – BELLINI LORENZO
- 9 – POZZI LUCIANO ALFONSO presente in proprio



ALLEGATO =B= AL N. 17076/8045 DI REP.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita la società Cooperativa denominata:

Filiera Corta Solidale Società Cooperativa Sociale.

La sede della società è posta nel Comune di Cremona.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nel medesimo Comune è deliberato dall'organo amministrativo. L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie e succursali ed unità locali, quali negozi, magazzini, stabilimenti, uffici.

La cooperativa nasce per iniziativa e in stretta relazione con l'associazione Filiera Corta Solidale, di cui condivide finalità e principi.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

ART. 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta); compete all'assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.

REQUISITI MUTUALISTICI - SCOPO - OGGETTO

ART. 3

La società ha scopo mutualistico e non persegue fini di lucro.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

- non potranno essere distribuiti dividendi;
- gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non potranno essere remunerati;
- le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;
- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 4

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale di cittadini, mediante lo svolgimento di attività commerciali, produttive, di trasformazione e di servizi finalizzate:

- a) all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- b) al sostegno di produzioni ecologicamente e socialmente sostenibili secondo criteri di:
 - qualità delle produzioni, in termini di bontà, salubrità e genuinità;
 - responsabilità ambientale: privilegiando prodotti naturali e di origine locale, valutando l'impatto ambientale dell'intero ciclo di vita (produzione, distribuzione, smaltimento);
 - responsabilità sociale: privilegiando prodotti provenienti

dal circuito equo e solidale, di cooperative sociali, di realtà socialmente responsabili rispettose delle problematiche sociali e sindacali dei lavoratori e delle comunità di riferimento;

c) alla creazione sul territorio cremonese di una piccola distribuzione organizzata capace di rispondere in modo sostenibile e coerente alle esigenze di una rete locale di consumo responsabile;

d) alla costruzione di una economia solidale basata sui criteri della valorizzazione delle relazioni e della dimensione locale, della giustizia e della solidarietà sociale, della sostenibilità ecologica, in una logica di rete e di cooperazione tra le realtà del territorio e in alternativa alle logiche dominanti del profitto e della competitività;

e) alla diffusione di una cultura del consumo responsabile e critico, stimolando la riduzione dei consumi superflui, la ricerca di un consumo di qualità (stili di vita sostenibili, alimentazione naturale, ecc), la capacità di auto-produzione e di riappropriazione dei saperi e del saper fare, in una logica di sobrietà, promuovendo l'aggregazione sociale nel consumo collettivo, la crescita dei Gruppi di Acquisto Solidale e di comunità ecologiche e mutualistiche;

f) alla formazione di una coscienza collettiva, sia a livello locale che internazionale, che ponga lo sviluppo al servizio dell'uomo, rispettando l'ambiente, utilizzando con parsimonia

le risorse, limitando gli sprechi;

g) alla collaborazione tra le persone, nel rispetto delle diversità, valorizzando le competenze e le risorse individuali.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, la Cooperativa intende collaborare attivamente e stabilmente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti, pubblici o privati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analoghe od affini.

La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e di terzi che a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività e alla gestione della Cooperativa.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

ART. 5

Per il raggiungimento dello Scopo sociale, la Cooperativa sociale Filiera Corta Solidale intende svolgere le seguenti attività:

- la commercializzazione, in tutte le forme consentite incluso l'e-commerce, in particolare di prodotti alimentari di origine locale ottenuti con metodi naturali, nonché il commercio di pubblicazioni e audiovisivi a tema;
- la coltivazione di terreni, la raccolta di prodotti, la gestione di fattorie didattiche, fattorie sociali, allevamenti zootecnici;
- la gestione di laboratori di trasformazione alimentare e non;
- l'attività di assemblaggio, confezionamento, etichettatura e imballaggio;
- la promozione e la gestione di punti di ristoro, ristoranti, attività di catering;
- l'organizzazione e la gestione di servizi di trasporto;
- la stampa e la divulgazione di materiale informativo, giornali, bollettini, libri e documenti su temi attinenti agli scopi sociali;
- l'organizzazione di eventi finalizzati a promuovere cultura e pratiche di economia solidale;
- l'organizzazione di iniziative di divulgazione e informazione sui temi dell'economia solidale, del consumo critico, degli

stili di vita responsabili, dell'agricoltura biologica e naturale, della filiera corta;

- attività e servizi di grafica e comunicazione.

La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e finalizzata al perseguimento degli scopi sociali nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di legge), industriale e finanziaria (nei limiti di legge) - come attività comunque non prevalente e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

La Cooperativa inoltre, per favorire e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa può inoltre costituire Fondi per lo Sviluppo Tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento

aziendale ai sensi della legge 31.01.92 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

SOCI

ART. 6

Il numero dei soci è illimitato e variabile e non potrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge. Sono previste le seguenti categorie di soci:

a) soci lavoratori (o prestatori di attività lavorativa), cioè tutti coloro che abbiano i requisiti soggettivi e professionali per partecipare direttamente alla gestione delle attività dell'impresa, cooperare al suo esercizio e sviluppo, nonché elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa;

b) soci volontari, ovvero persone che intendano prestare gratuitamente la propria attività all'interno e a favore della cooperativa nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa vigente e secondo quanto stabilito da eventuale regolamento interno;

c) soci sovventori, cioè persone fisiche o giuridiche che investano capitali nell'impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge n.59/1992.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del cod. civ., i cui diritti

ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 8 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 10 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di

Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

ART. 7

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale;
- l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e di statuto;
- la categoria di socio alla quale chiede di essere iscritto;
- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica

dovrà precisare:

- denominazione, sede e oggetto sociale, data di costituzione e durata;
- delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;
- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni;
- il numero di quote che intende sottoscrivere;
- copia dello Statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- ogni altro documento richiesto dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.

Il domicilio e la sede dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa sono quelli risultanti dal Libro dei soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 8

La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado per motivi di ordine familiare

o personale di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso avrà effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; detto provvedimento potrà acconsentire alla cessazione immediata anche dei rapporti mutualistici tra socio e società, per i quali, in mancanza di accordo o dove la legge non preveda diversamente, il recesso avrà effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato novanta giorni prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 9

I soci sovventori potranno recedere qualora le quote siano detenute da un socio cooperatore che perda per qualsivoglia motivo tale qualifica, potranno inoltre recedere dopo il termine eventualmente stabilito e risultante dalle quote da loro possedute; in mancanza di tale determinazione potranno comunque recedere dopo cinque anni dalla ammissione alla società.

ART. 10

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

• per il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle quote o delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;

• per gravi inadempienze agli obblighi verso la cooperativa, quale ne sia la fonte;

• per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

• per la mancata partecipazione per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;

• per aver svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali,

• per aver in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 11

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione saranno comunicate con relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con relativa ricevuta.

ART. 12

I Soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimbor-

so della quota di capitale da essi effettivamente versata la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centotanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

ART. 13

In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 12, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificato il decesso.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono chiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

ART. 14

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla

scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti art. 12 e 13.

Gli eredi del socio defunto dovranno adeguatamente documentare di essere gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

ART. 15

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva indivisibile.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 16

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito da:

- un numero illimitato di quote del valore nominale di almeno euro 50,00

- dal Fondo per lo Sviluppo Tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ex. art.4 Legge 31 gennaio 1992 n.59 "Nuove norme in materia di società cooperative" formato da un numero illimitato di quote nominative del valore nominale di Euro 1000= (mille) ognuna detenuta dai Soci sovventori;

b) dal fondo di riserva indivisibile costituito dalle eccedenze di Bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art.15;

c) dal fondo apporti in conto capitale, indivisibile, che è costituito da qualunque altro importo pervenga alla Cooperativa in Conto Capitale da enti pubblici o privati.

ART. 17

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né essere sottoposte a pegno od altro vincolo con effetto verso la Cooperativa, se non previa autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

BILANCIO E RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI

ART. 18

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 19

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Il bilancio d'esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione, salvo la possibilità di esonero qualora esistano i presupposti di

legge.

ART. 20

Nessun utile può essere distribuito ai Soci; l'eventuale eccedenza attiva del Bilancio deve essere destinata al Fondo di Riserva indivisibile, dedotta la quota degli utili netti destinata ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

ORGANI SOCIALI

ART. 21

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Revisore, se nominato.

A) ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 22

Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la sede, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa almeno dieci giorni prima dell'adunanza; l'organo amministrativo curerà che l'avviso

della convocazione sia inviato individualmente ai soci nel medesimo termine di otto giorni con il mezzo che riterrà più opportuno fra i seguenti: lettera consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax o posta elettronica (e-mail), qualora tali indirizzi dei soci risultino annotati al Libro Soci.

L'assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e sindaci se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ART. 23

L'Assemblea:

- delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche su quello preventivo;
- delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per il revisore, se nominato;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori;
- delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sull'ado-

zione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;

- autorizza l'organo amministrativo a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto;

- approva i regolamenti predisposti dall'organo amministrativo;

- delibera in seduta straordinaria sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori, su fusioni o scissioni.

L'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, tale assemblea potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci cooperatori, o dai soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.

ART. 24

In prima convocazione l'Assemblea, quale che sia l'ordine del

giorno, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita quale che sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti che competono ai soci intervenuti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorre la presenza diretta o per delega di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sono fatte salve le maggioranze previste da norme inderogabili e da specifiche clausole del presente atto.

ART. 25

Le votazioni devono essere palesi.

ART. 26

Nell'assemblea hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni che non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In caso di malattia o altro impedimento, i soci possono farsi

rappresentare nell'assemblea da altri soci mediante delega scritta.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Non possono essere conferite deleghe né agli amministratori né ai dipendenti della Cooperativa.

ART. 27

L'assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che su richiesta di almeno cinque soci l'assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina di un segretario che può essere anche un non socio.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 28

La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 a 7 membri.

I membri del Consiglio sono eletti dall'assemblea tra i soci e i non soci; uno dei membri deve essere un rappresentante desi-

gnato dall'associazione Filiera Corta Solidale.

Anche in quest'ultimo caso, la nomina a consigliere è comunque deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2542 del c.c.

L'organo amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca, o per il periodo deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili per il numero di mandati previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e un Vice Presidente, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti

all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;

- concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

- deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;

- assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;

- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e

straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;

- deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

- deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

- deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;

- acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto.

ART. 29

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta con ogni mezzo (ad esempio raccomandata anche a mano, mail, fax ecc) che garantisca la prova della ricezione, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno cinque giorni prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e, se

nominato, l'intero organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese in maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

ART. 30

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza degli amministratori così nominati coincide con quella degli amministratori sostituiti.

In ogni caso, la maggioranza dell'organo amministrativo deve essere formata da membri nominati dall'assemblea.

ART. 31

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive

riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente più anziano in carica, se ne è stato nominato più di uno, o a un membro del Consiglio ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio con speciale procura, può delegare impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente o al Vice Presidente più anziano in carica, se ne è stato nominato più di uno.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinanti atti o categorie di atti.

C) REVISORE

ART. 32

Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'assemblea nominerà un revisore avente i requisiti di legge per l'esercizio del controllo legale dei conti determinandone la retribuzione annua.

Il revisore dura in carica tre esercizi e scade alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui l'organo sarà ricostituito.

Al revisore è affidato il controllo contabile.

Nei casi previsti dalla legge, o comunque quando al società lo ritenga opportuno, verrà nominato un organo di controllo ai sensi dell'art. 2543 del c.c.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 33

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra i soci e la società, fra i soci tra di loro, tra organismi sociali e la società o i soci relativa alla interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello statuto sarà decisa da un Collegio arbitrale, composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale della sede sociale su istanza della parte più diligente.

Gli arbitri giudicheranno quali amichevoli compositori, senza formalità di procedura.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.

La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per

tutti i suddetti soggetti.

Non possono essere demandate agli arbitri le controversie che abbiano per oggetto diritti non disponibili e quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 34

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 35

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 14/12/1947 N. 1577, cui la Cooperativa aderisce;

in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle quote nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le quote di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale se esistente alla data di cessazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 36

Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, in particolare per disciplinare i rapporti tra la società e i soci, che determinano criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica. Compete all'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

ART. 37

La cooperativa, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dell'eventuale ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio;

• emissione di obbligazioni;

• emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ART. 38

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.TO LAURA ROSSI

F.TO GIOVANNI CORIONI, NOTAIO (L.S.)

Io sottoscritto Giovanni Corioni, notaio in Cremona, certifico che la presente copia, su cinque fogli interi e un mezzo foglio, è conforme all'originale nei miei atti, munito delle prescritte firme.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Cremona,